

TRIBUNALE DI SIRACUSA
PROCEDIMENTO ESECUTIVO IMMOBILIARE N 191/2021 R.E.I.
AVVISO DI VENDITA

Il sottoscritto Avv. Valeria Macca, professionista delegato, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., per il compimento delle operazioni di vendita, che avverranno presso la sala aste sita nel Palazzo di Giustizia (Viale Santa Panagia 109, Siracusa, livello 0, corpo B, n. 27, fax: 0931.752616); premesso che il G.E. ha disposto procedersi – nominando gestore della vendita telematica la società Asta Legale – alla **vendita sincrona mista** degli immobili appresso descritti:

LOTTO UNO: Proprietà piena dell'edificio per civile abitazione, sito in Lentini, Via Gioacchino Rossini n. **91-93** (in visura catastale al numero 85), piano terra, identificato al catasto fabbricati del Comune di Lentini, al foglio 91 particella 7098 sub.1 (ex foglio 93, particella 1323, sub 1), categoria A/5, classe 1, Rendita € 38,73, Consistenza 2,5 vani, mq 42 e Via Macchia Fava n. 1 (indicata in toponomastica come via Marchiafava), piano I e II al foglio 91 particella 7098 sub.3 (ex foglio 93, particella 1323 sub.3), categoria A/4, Classe 1, Consistenza 3,5 vani, Rendita: € 72,30, 50 mq. Prezzo base € **23.533,88** al netto dei costi per spese di sanatoria più diritti di segreteria ed onorario a forfait del tecnico, pari ad € 4.713,00. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 571 c.p.c. l'offerta minima può essere pari al prezzo base ridotto di un quarto, ossia € **17.650,41**. Minima offerta in aumento € **2.000,00**.

Trattasi di un edificio indipendente con due entrate autonome, ubicato tra la via Gioacchino Rossini e la via E. Macchiafava, il quale presenta una struttura che si sviluppa su due piani con scheletro in muratura portante. Esso ricade in zona B1, centro urbano con caratteristiche tipologiche simili al centro storico. L'immobile, precisamente il piano terra è stato costruito nel 1939 e, pertanto, non necessita di nessuna licenza, mentre il piano primo ed il piano secondo sono stati realizzati nel 1953, quindi richiedono un'autorizzazione, ovvero un certificato di licenza o di concessione in sanatoria. Non risulta nessun documento che attesti la regolarità urbanistica dell'immobile. Lo stesso può essere sanato in relazione all'articolo 36 ex articolo 13 del D.P.R n.380 del 2001,

pagando il doppio degli oneri concessori che comprendono quello di costruzione e di urbanizzazione.

L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni e pignoramenti; il bene è libero. Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario.

Per altre informazioni utili all'acquirente, si rinvia alla relazione di stima.

Per quanto attiene l'attestazione di prestazione energetica, la stessa è stata redatta dal CTU e corrisponde alla classe G per entrambe le unità costituenti l'unico lotto.

LOTTO DUE: Proprietà piena del terreno, con annesso fabbricato e magazzino, identificato al catasto Terreni del Comune di Carlentini, al foglio 3, particella 637 (ex foglio 3, particella 40 e 555), agrumeto di classe 2, mq 377, nonché **½ della proprietà indivisa** del terreno, identificato al catasto terreni del Comune di Carlentini, al foglio 3, particella 638 (ex foglio 3, particella 40 e 555), agrumeto di classe 2, mq 377, entrambi siti in Carlentini, contrada San Leonardo. Prezzo base € **11.216,25**, al netto dei costi per spese di sanatoria, catastali, diritti di segreteria, onorario a forfait tecnico, pari ad € 5.556,00. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 571 c.p.c., l'offerta minima può essere pari al prezzo base ridotto di un quarto, ossia. € **8.412,19**. Minima offerta in aumento € **1.000,00**.

Dal certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Carlentini in data 29/09/2022 la particella 637-638 ricade in zona E1 verde agricolo speciale. La particella 638, inoltre, è all'interno dell'area interessata della fascia di rispetto dell'attuale sede stradale S.S. n.114.

I cespiti (fabbricato e magazzino), da una ricerca effettuata presso gli uffici tecnici di Carlentini, non presentano nessuna licenza o concessione in sanatoria.

Il bene è libero.

LOTTO TRE: ½ della proprietà indivisa del fondo rustico, sito in Carlentini, contrada Sabuci s.n.c.: identificato al catasto terreni del Comune di Carlentini, al foglio n. 4, particella 363, agrumeto di classe 3, mq 1710. Prezzo base € **2.812,50** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 571 c.p.c.,

l'offerta minima può essere pari al prezzo base ridotto di un quarto, ossia € **2.109,38**. Minima offerta in aumento € **1.000,00**.

Si tratta di un incolto improduttivo a causa delle assenti buone pratiche colturali. Presenta una superficie geometrica regolare, pianeggiante. Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Carlentini in data 29/09/2022, l'area ricade in zona E.

Il cespite è libero e non presenta alcuna recinzione.

Gli immobili, costituenti i tre lotti sopra individuati, saranno posti in vendita (precisando che la vendita è a corpo e non a misura e che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano risultante dalla documentazione in atti (con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni, azioni e servitù, attive e passive) anche in relazione alla legge n. 47 del 1985 ed al testo unico di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 e loro successive modificazioni e/o integrazioni, con espresso avvertimento che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico, e di cui all'art. 40, 6° comma, della citata legge 28/2/85 n. 47, con presentazione della domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

Infatti, la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dall'eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene.

Ed ancora,

Ritenuto che occorre fissare sia i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto e la data per l'esame delle stesse, specificando che tali offerte potranno essere presentate sia in via telematica che su supporto analogico mediante deposito di busta;

- Ritenuto che chiunque, ad eccezione del debitore, è ammesso a presentare offerte per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c.;
- Ritenuto che l'offerente "analogico" deve presentare, presso lo studio del professionista delegato e previo appuntamento telefonico (0931496001), una dichiarazione in regola con il bollo, contenente – a pena di inefficacia – le proprie generalità e, in caso di persone fisiche, lo stato civile e, se del caso, il regime patrimoniale (in caso di comunione legale dovranno essere indicati anche i dati e i documenti del coniuge), il recapito telefonico nonché l'indicazione del prezzo e del bene o dei beni a cui detta offerta si riferisce, del modo e tempo di pagamento e ogni elemento utile alla valutazione dell'offerta stessa, espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima e, comunque, tutto quanto indicato alle lettere a), b) c) d) ed e) alle pagine 5 6 e 7 dell'ordinanza di delega, oltre a copia di valido documento di identità e del codice fiscale e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione; se l'offerente è minorenni, l'offerta andrà sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare; se l'offerente agisce quale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato l'atto che giustifichi i poteri (es. procura speciale o certificato camerale);
- Ritenuto che in caso di dichiarazione presentata da più soggetti, deve essere indicato quello che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;
- Ritenuto che l'offerta (disciplinata dall'art. 571 c.p.c.), deve pervenire, a pena di inefficacia, **entro le ore 12.00 del giorno precedente la vendita**, precisando che, nel caso di offerta telematica, entro tale termine - a pena di inammissibilità - dovranno essersi perfezionati, mediante effettivo accredito delle somme nel conto corrente della procedura, i versamenti degli importi richiesti per cauzione e fondo spese; qualora il giorno fissato per l'udienza di vendita telematica il professionista delegato non riscontri l'effettivo accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, secondo la tempistica predetta, **l'offerta sarà considerata inammissibile**;
- Ritenuto che l'offerta analogica deve essere depositata in busta chiusa all'interno della quale vanno inseriti la suddetta dichiarazione nonché una somma, a mezzo di assegni circolari o vaglia postale non trasferibili intestati al suddetto professionista, in misura non inferiore al 10% del prezzo proposto, a titolo di cauzione, e non inferiore al 20% del prezzo proposto, a titolo di spese, per ciascun lotto per il quale si intende concorrere, a pena di inammissibilità. L'importo

depositato a titolo di fondo spese sarà trattenuto per oneri, diritti e spese – fatta salva la restituzione dell'eccedenza. All'esterno della detta busta saranno annotati, da parte del professionista delegato o di un suo incaricato, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il Giudice dell'Esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte. Nel caso di offerta telematica, i medesimi importi devono essere corrisposti mediante bonifico sul conto corrente intestato alla procedura ed all'offerta deve essere allegata copia delle contabili di avvenuto pagamento, una relativa al versamento della cauzione ed una relativa al versamento del fondo spese;

- Ritenuto che l'offerente deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale. In mancanza, le comunicazioni verranno fatte presso la cancelleria;
- Ritenuto che l'offerta non è efficace, altresì, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo base d'asta e se l'offerente non presta la cauzione – che sarà trattenuta in caso di inadempimento – come sopra determinata;
- Ritenuto che l'offerta (sia telematica che analogica) è irrevocabile, salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., (e di ciò si terrà conto anche in caso di mancata presentazione alla gara dell'offerente);
- Ritenuto che, inoltre, in caso di **offerte presentate con modalità telematica**, le stesse devono essere conformi alle previsioni degli artt. 12 ss. del D.M. n. 32 del 26 febbraio 2015, qui di seguito trascritti:

“Art. 12. Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati”

1. *L'offerta per la vendita telematica deve contenere:*

- a) *i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;*
- b) *l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;*
- c) *l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;*
- d) *il numero o altro dato identificativo del lotto;*
- e) *la descrizione del bene;*
- f) *l'indicazione del referente della procedura;*
- g) *la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;*
- h) *il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;*
- i) *l'importo versato a titolo di cauzione;*
- l) *la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;*
- m) *il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla*

lettera l);

n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;

o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. *I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.*

“Art. 13. Modalità di trasmissione dell'offerta”

1. *L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).*

2. *Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.*

3. *Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.*

4. *Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.*

“Art. 14. Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica”

1. *L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.*

2. *L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.*

3. *Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle*

specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. *L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.*

“Art. 15. Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia”

1. *Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.*

2. *Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente”;*

- *Ritenuto che, in caso di offerta telematica, l'offerente deve procedere al pagamento dell'imposta di bollo dovuta per legge in modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del D.P.R 447/2000; tale importo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario, seguendo le istruzioni indicate nel “manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica”, sul Portale dei Servizi Telematici all'indirizzo <http://pst.giustizia.it> tramite il servizio “Pagamento di bolli digitali”;*
- *Ritenuto che, in caso di unico offerente, se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, si può far luogo alla vendita quando debba ritenersi non esservi seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c.;*
- *Ritenuto che, in caso di più offerte, salvo quanto disposto dal 2° e 4° comma dell'art. 573*

c.p.c. in caso di presentazione di istanza di assegnazione, si procederà ad una gara tra gli offerenti sulla base dell'offerta più alta. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, potrà essere disposta – ai sensi dell'art. 573 c.p.c. – la vendita a favore della migliore offerta. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta si terrà conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi di pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa. Nell'ipotesi di più offerte uguali, la vendita verrà disposta a favore di colui che l'ha presentata per primo;

- Ritenuto che l'aggiudicazione sarà definitiva non essendo soggetta all'aumento del quinto di cui all'art. 584 c.p.c.

Ed ancora,

- Ritenuto che l'aggiudicatario, entro il termine (non prorogabile) di centoventi giorni dalla data di aggiudicazione, a pena di decadenza da quest'ultima e perdita della cauzione, dovrà versare il saldo del prezzo, detratta la sola cauzione, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla procedura, (codice IBAN: IT09C0538717100000003975682) indicato, e, con le stesse modalità, l'eventuale integrazione del deposito per spese;
- Ritenuto che, qualora il procedimento si basi su credito fondiario, il pagamento sarà effettuato, ex art. 41, comma 4, D. Lgs. 1/9/93 n. 385, direttamente alla banca creditrice che ne faccia istanza entro l'aggiudicazione provvisoria, nei limiti del credito azionato ed entro il medesimo termine di centoventi giorni dalla data di aggiudicazione;
- Ritenuto che gli immobili saranno venduti liberi da iscrizioni ipotecarie, pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli che, se esistenti al momento della vendita, verranno cancellate a cura del professionista delegato. Ogni relativo onere fiscale e tributario derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario;
- Ritenuto che sono poste a carico dell'aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per gli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale, ai sensi dell'art. 2, c. VII, del D.M. 227/2015;
- Ritenuto che l'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente all'ordinanza di delega ed all'avviso di vendita, sui siti internet sotto individuati, nonché sul Portale delle Vendite pubbliche;
- Ritenuto che, se l'immobile è ancora occupato dall'esecutato o da terzi senza titolo, l'aggiudicatario nel termine di dieci giorni dalla notifica o comunicazione del decreto di trasferimento, potrà richiedere l'attuazione per mezzo del custode dell'ordine di liberazione

dell'immobile trasferito; in mancanza di richiesta nel predetto termine, l'ordine di liberazione contenuto nel decreto di trasferimento sarà eseguito ai sensi degli artt. 605 e ss. c.p.c, con spese a carico della procedura sino all'approvazione del progetto di distribuzione;

- Ritenuto che del presente avviso, unitamente all'elaborato peritale ed all'ordinanza di delega, verrà data pubblicità - rispettivamente almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte - sul Portale delle Vendite Pubbliche e mediante pubblicazione (in uno all'ordinanza di vendita ed alla relazione dell'esperto) sui siti internet www.astegiudiziarie.it e www.asteannunci.it e - tramite il sistema "Aste Click" - casa.it, idealista.it e bakeka.it;
- Ritenuto che, ai fini dei versamenti di cui in premessa, il conto della procedura (intestato al Tribunale di Siracusa nella procedura esecutiva immobiliare n. 191/2021 REI), acceso presso la Bper Banca agenzia di Siracusa, ha il seguente codice IBAN: IT09C0538717100000003975682. Si precisa che il bonifico dovrà riportare, caso per caso, le seguenti causali, con l'indicazione del numero del lotto: 1) "procedura esecutiva n. 191/2021 REI - versamento cauzione"; 2) "procedura esecutiva n. 191/2021 REI - versamento fondo spese"; 3) "procedura esecutiva n. 191/2021 REI - versamento saldo-prezzo", 4) "procedura esecutiva n. 191/2021 REI - versamento integrazione fondo spese";

Tutto ciò premesso e ritenuto

FISSA

la data del **15/10/2024, ore 10.00**, per l'esame delle offerte di acquisto senza incanto.

Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso lo studio del predetto Professionista Delegato previo appuntamento telefonico (0931.496001 oppure 3402428313).

Siracusa li 29/05/2024

Il Professionista Delegato

Avv. Valeria Macca